



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

tributi@comune.granozzoconmonticello.no.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA **SERVIZIO TRIBUTI**

Determinazione n.56 in data 31.12.2015

Reg. Pubbl. n. _____ del 19/01/2016

Oggetto. Affidamento in concessione servizio riscossione coattiva a seguito subentro per risoluzione contratto concessionario precedente conseguente a cancellazione albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei tributi comunali. CIG. n. 493107971D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
decreto di nomina n.11 in data 11.07.2011

Premesso che con contratto n. 3 rep. del 24.12.2013, l'Unione Bassa Sesia ha affidato alla società GEC s.p.a., con sede a Cuneo, il servizio in concessione per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e non, così individuate: imposta comunale sugli immobili (ICI); imposta municipale propria (IMU); tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; tassa rifiuti e servizi (TARES); imposta comunale sulla pubblicità; tassa occupazione del suolo pubblico; sanzioni violazioni del codice della strada, delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali; entrate derivanti da contribuzione ai servizi comunali; entrate derivanti da permessi costruire; entrate derivanti da utilizzo patrimonio comunale (locazioni, affitti, comodati onerosi ecc.); altre entrate di spettanza comunale, per il periodo dal 24.12.2013 al 31.12.2018;

Dato atto che, in base ad apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei vari enti, il contratto citato è stato stipulato dall'Unione Bassa Sesia nell'interesse della stessa Unione Bassa Sesia, dell'Unione dei Comuni della Baraggia Vercellese, dei Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, dei Comuni di Granozzo con Monticello e Casalbeltrame;

Riscontrato che la società GEC s.p.a. è stata cancellata dell'albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, avvenuta con provvedimento n. 2 del 5 novembre 2015 del Ministero della Economia e delle Finanze, con la conseguente risoluzione del contratto;

Considerato che, per garantire con urgenza la prosecuzione del servizio di riscossione coattiva, questo ente ha dato corso ad una procedura specifica, in applicazione dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e della sentenza del C.d.S. Sez. V n. 5404/2015 del 30.11.2015, ed ha inoltrato a tutte le ditte utilmente classificate in graduatoria in occasione della gara svoltasi per l'aggiudicazione della concessione, una richiesta di disponibilità a stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

Dato atto che le richieste di dichiarazione di interesse sono state inoltrate alle ditte utilmente classificate in graduatoria precisando in proposito che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata seguendo l'ordine di

graduatoria per cui, il soggetto classificato secondo, sarebbe risultato aggiudicatario in caso di dichiarazione di disponibilità mentre i concorrenti classificatisi dal terzo posto in avanti sarebbero stati chiamati a subentrare nel contratto solamente se nessuno degli operatori economici meglio classificati avesse manifestato la dichiarazione di interesse;

Riscontrato in proposito che, entro la data di scadenza del termine per la dichiarazione di interesse a subentrare nel contratto, fissata alle ore 24,00 del 16 dicembre 2015, la ditta seconda classificata non ha presentato dichiarazione di disponibilità;

Dato atto che la ditta Abaco s.p.a., con sede a Padova in Via F.lli Cervi n. 6, risultata terza classificata, ha inoltrato con pec acquisita al protocollo n.6392 in data 15.12.2015 la dichiarazione di disponibilità a subentrare al contraente originario nello svolgimento del servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate come da gara originaria;

Rilevato che nessuna altra ditta consultata ha fornito riscontro alla richiesta del comune;

DETERMINA

Di affidare alla società Abaco s.p.a., con sede a Padova in Via Fratelli Cervi n. 6, la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e non, così individuate: imposta comunale sugli immobili (ICI); imposta municipale propria (IMU); tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; tassa rifiuti e servizi (TARES); imposta comunale sulla pubblicità; tassa occupazione del suolo pubblico; sanzioni violazioni del codice della strada, delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali; entrate derivanti da contribuzione ai servizi comunali; entrate derivanti da permessi costruire; entrate derivanti da utilizzo patrimonio comunale (locazioni, affitti, comodati onerosi, ecc); altre entrate di spettanza comunale.

Di affidare la concessione del servizio di cui trattasi, in esecuzione dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito di risoluzione del precedente contratto stipulato anche nell'interesse di questo ente in data 24.12.2013 n. 3 rep. dalla Unione Bassa Sesia, con la società GEC s.p.a., con sede a Cuneo, a seguito della cancellazione della suddetta ditta dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare la riscossione dei tributi comunali, avvenuta con provvedimento n. 2 del 5 novembre 2015 del Ministero della Economia e delle Finanze.

Di evidenziare che le condizioni economiche da applicare al presente affidamento risultano essere le seguenti:

a) aggio offerto per ogni posizione soggettiva da porre in riscossione: zero per cento

b) fisso offerto per ogni posizione soggettiva da porre in riscossione: € 30,00 (trenta/00)

corrispondenti a quelle offerte dall'aggiudicatario originario, mentre la gestione tecnica avverrà alle condizioni offerte in sede di gara dell'operatore subentrante.

Di stabilire che il servizio affidato avrà durata fino al 31 dicembre 2018, con possibilità dell'Amministrazione di prorogare, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste dal contratto in scadenza.

Di precisare che al termine del servizio il concessionario dovrà interrompere tutte le attività in corso e trasferire al Comune tutta la documentazione e le informazioni riguardo le attività in essere, i cui benefici non ricadranno sul concessionario uscente.

Di precisare, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, che l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente determinazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Di provvedere, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria, alla sottoscrizione del contratto oggetto del presente affidamento.

Il Responsabile del Servizio
Barbara Cavigiolo